

Facebook: no diffamazione se mancano i destinatari

Autore: Redazione

In: Evidenza

Facebook: sono solo chiacchiere

Con **sentenza n.39763 del 29 maggio 2017**, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non integra il delitto di diffamazione non sussiste quando la condotta non è riferibile ad un **soggetto determinato**, ma ad una generalità di soggetti comunque non determinabili o identificabili. Tale è l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, l'imputato manifestava sul social il proprio rammarico riguardo all'atteggiamento dei paesani a fronte della morte di una persona dallo stesso particolarmente stimata. Nelle frasi pubblicate, non è stato ravvisato alcun elemento che facesse riferimento alle parenti del defunto, i cui **ricorsi** sono stati dichiarati **inammissibili**. Le chiacchiere di paese sono rimaste tali.

Elementi costitutivi del delitto di diffamazione

Nel testo della pronuncia, si legge che "per la sussistenza del delitto di diffamazione la persona cui è diretta l'offesa deve essere determinata; non è necessario che essa sia menzionata nominativamente ma occorre che sia indicata in modo tale da poter essere **agevolmente e con certezza individuata**. La diffamazione, infatti, postula la propalazione o la diffusione di notizie lesive della reputazione di un soggetto determinato, o almeno **sicuramente e inequivocabilmente identificabile** [...]".

Come utilizzare il social

Bisogna fare attenzione a quello che si scrive sui social. Uno sfogo potrebbe diventare una **condotta penalmente rilevante**, se le frasi offensive sono rivolte a **soggetti** determinati o, almeno, **identificabili**.

L'**art.595 c.p.** chiede l'offesa dell'altrui reputazione, che non sussiste se non sono individuabili i destinatari del comportamento.

Potrebbe interessarti anche Diffamazione e cronaca

<https://www.diritto.it/facebook-no-diffamazione-mancano-destinatari/>